



COMUNE DI ANDORNO MICCA

***REGOLAMENTO COMUNALE DI
PROTEZIONE CIVILE***

Approvato con Deliberazione C.C. n 24 del 20 giugno 2005

CAPO PRIMO
Disposizioni preliminari

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Scopo del Regolamento

CAPO SECONDO
Servizio Comunale di Protezione Civile

- Art. 3. Servizio Comunale di Protezione Civile - Costituzione
- Art. 4. Servizio Comunale di Protezione Civile - Compiti

CAPO TERZO
Ufficio Comunale di Protezione Civile

- Art. 5. Ufficio Comunale di Protezione Civile - Costituzione
- Art. 6. Ufficio Comunale di Protezione Civile - Compiti

CAPO QUARTO
Comitato Comunale e Comitato Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile

- Art. 7. Comitato Comunale e Comitato Coordinamento Comunale del Volontariato di Protezione Civile - Costituzione
- Art. 8. Comitato Comunale e Comitato Coordinamento Comunale del Volontariato di Protezione Civile - Compiti
- Art. 9. Comitato Comunale e Comitato Coordinamento Comunale del Volontariato di Protezione Civile - Convocazione

CAPO QUINTO
Unità di Crisi di Protezione Civile

- Art. 10. Unità di Crisi Comunale di Protezione Civile - Costituzione
- Art. 11. Funzioni di Supporto all'emergenza
- Art. 12. Unità di Crisi Comunale di Protezione Civile - Compiti
- Art. 13. Unità di Crisi Comunale di Protezione Civile - Convocazione

CAPO SESTO
Strumenti di supporto all'attività di Protezione Civile

- Art. 14. Strumenti pianificatori - definizioni
- Art. 15. Piano Comunale/Intercomunale
- Art. 16. Esercitazioni

CAPO SETTIMO
Strutture Operative di Protezione Civile

- Art. 17. Centro Operativo Comunale (C.O.C.)

CAPO OTTAVO
Volontariato di Protezione Civile

- Art. 18. Volontariato di Protezione Civile
- Art. 19. Gruppo Comunale di Protezione Civile - Costituzione.
- Art. 20. Gruppo Comunale di Protezione Civile - Arruolamento ed appartenenza
- Art. 21. Gruppo Comunale di Protezione Civile - Funzionamento

CAPO NONO
Eventi Calamitosi

- Art. 22. Eventi calamitosi, adempimenti
- Art. 23. Stato di crisi

CAPO DECIMO
Disposizioni finali

- Art. 24. Pubblicità del Regolamento
- Art. 25. Entrata in vigore del Regolamento
- Art. 26. Termini di validità del Regolamento

CAPO PRIMO

Disposizioni preliminari

Art. 1. Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e regionali, le attività del Comune di Andorno Micca, delle organizzazioni di volontariato e di altri enti pubblici e privati appartenenti al Sistema Comunale di Protezione Civile sul territorio comunale.

Il Comune di Andorno Micca concorre alla protezione delle popolazioni, dei territori anche a fini intercomunali, delle attività produttive e dei beni, ivi compresi quelli di interesse artistico e culturale, dagli effetti di pubbliche calamità.

Art. 2. Scopo del Regolamento

Lo scopo del presente regolamento, anche in attuazione dell'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) è quello di disciplinare la gestione di una struttura agile e permanente, volta ad un razionale e tempestivo impiego, al verificarsi di episodi calamitosi, di tutte le risorse umane e materiali disponibili.

Il Comune di Andorno Micca predispone nel bilancio previsionale appositi capitoli di spesa.

CAPO SECONDO

Servizio Comunale di Protezione Civile

Art. 3. Servizio Comunale di Protezione Civile - Costituzione

Sotto la diretta responsabilità del Sindaco quale autorità comunale di protezione civile è costituito, ai sensi dell'Art.15 della Legge 24 febbraio 1992, n°225, dell'Art.108 comma C del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n°112, della L.R. n. 44/2000, della L.R. 14/04/03 n. 7 e del D.P.G.R. 18/10/04 n. 8.

Al Servizio Comunale di Protezione Civile partecipa, per quanto di competenza, tutta la struttura amministrativa del Comune eventualmente coadiuvata dal Gruppo Comunale di Protezione Civile di cui al successivo CAPO OTTAVO con le modalità e le competenze descritte nel piano intercomunale di cui all'Art. 15.

Al Servizio Comunale di Protezione Civile possono, se necessario, partecipare altresì tutte le Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, degli Enti Pubblici nazionali e territoriali ed ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio comunale.

Art. 4. Servizio Comunale di Protezione Civile - Compiti

Il Servizio Comunale di Protezione Civile dovrà svolgere ogni attività volta ad assicurare la tutela dell'integrità e dell'incolumità individuale, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali e antropiche, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

A tal fine i componenti del Servizio Comunale di Protezione Civile, per quanto di loro competenza, dovranno assicurare:

- a. il rispetto di tutte le norme del presente Regolamento;
- b. tutti gli adempimenti necessari per la corretta applicazione delle norme vigenti e di quelle emanate dal Ministero dell'Interno, dal Dipartimento della Protezione Civile, dalla Regione Piemonte nonché delle direttive impartite dal Sindaco quale autorità locale di protezione civile;
- c. l'organizzazione e lo svolgimento, in coordinamento con i preposti uffici comunali, delle attività indicate nell'Art.3 della Legge 24 Febbraio 1992, n. 225, ed in rispetto della normativa regionale in materia (L.R. n. 44/2000, della L.R. 14/04/03 n. 7 e dei D.P.G.R. 18/10/04) nonché delle attività relative alla pianificazione degli interventi di emergenza;

CAPO TERZO

Ufficio Comunale di Protezione Civile

Art. 5. Ufficio Comunale di Protezione Civile - Costituzione

Al fine di coordinare le attività del Servizio Comunale di Protezione Civile nelle attività di previsione, prevenzione, soccorso alla popolazione e superamento delle emergenze, così come descritte nell'Art.3 della L.225/92, (L.R. n. 44/2000, della L.R. 14/04/03 n. 7 e dei D.P.G.R. 18/10/04) è costituito l'Ufficio Comunale di Protezione Civile, sotto la direzione e la responsabilità del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale.

All'Ufficio Comunale di Protezione Civile fanno capo tutti gli adempimenti per la puntuale applicazione del presente regolamento nonché di tutti quelli che saranno richiesti in applicazione alle norme emanate dagli organi competenti.

Tutti gli Uffici comunali sono tenuti a fornire all'Ufficio di Protezione Civile la massima collaborazione e, in caso di emergenza, i dati ed il personale individuato da apposita Delibera G.C., con precedenza sugli altri adempimenti.

Art. 6. Ufficio Comunale di Protezione Civile - Compiti

L'Ufficio Comunale di Protezione Civile dovrà assicurare:

- a. lo svolgimento di tutte le attività di carattere burocratico-amministrativo connesse con lo svolgimento delle proprie funzioni, tra cui la redazione di apposite convenzioni regolanti il rapporto tra il Comune e gli enti interessati nella gestione delle emergenze; in particolare di protocolli di intesa e accordi per la gestione di emergenze a carattere intercomunale, oltre alla redazione di un piano intercomunale;
- b. l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di studio previsionale e preventivo dei rischi incidenti sul territorio del Comune, anche attraverso la stipula di convenzioni con enti pubblici e/o collaborazioni professionali;
- c. l'elaborazione e la verifica operativa del Piano comunale/intercomunale di cui all'Art. 15;
- d. l'elaborazione e la realizzazione di appositi strumenti informativi per la popolazione in relazione ai rischi presenti sul territorio ed alle misure di difesa degli stessi, oltre al mantenimento delle relazioni informative con i competenti organi nazionali, regionali e provinciali;
- e. l'organizzazione operativa delle attività di soccorso alla popolazione, anche attraverso l'acquisto o l'acquisizione di specifiche attrezzature e materiali;

- f. il coordinamento delle attività di formazione, addestramento ed esercitazione delle funzioni di supporto di cui all'Art.11 nonché delle organizzazioni di volontariato;
- g. l'organizzazione, in coordinamento con i preposti organi di Protezione Civile di livello superiore, di eventuali missioni all'esterno del territorio comunale;
- h. la revisione ed il controllo dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del Servizio;
- i. almeno una volta l'anno, la stesura e la presentazione al Sindaco od all'Assessore delegato di una relazione circa la propria attività e le linee di indirizzo programmatico per le attività da svolgere nel corso dell'anno successivo.

In tutti i casi di emergenza l'Ufficio Comunale di Protezione Civile, anche in collaborazione con tutti gli altri uffici comunali, ed in coordinamento con i componenti del Comitato Comunale di Protezione Civile e l'Unità di Crisi, di cui ai successivi CAPO QUARTO e CAPO QUINTO, dovrà assicurare:

- a. la pronta reperibilità di un proprio funzionario;
- b. l'apertura continuativa della Sala Operativa durante le fasi di emergenza, mediante turni;
- c. l'attivazione delle procedure contenute nel Piano Intercomunale di Protezione Civile;
- d. il coordinamento delle attività di soccorso alla popolazione;
- e. l'organizzazione dell'attività amministrativa e di emergenza.

Per i compiti di cui ai punti precedenti il Servizio Protezione Civile avrà a disposizione un apposito capitolo di spesa da inserire nel bilancio del Comune e da utilizzare in conformità alle vigenti norme di contabilità degli Enti Locali.

In caso di necessità, il personale del Servizio di Protezione Civile dovrà essere temporaneamente integrato da personale ordinariamente incaricato presso altri Settori comunali.

CAPO QUARTO

Comitato Comunale e Comitato Coordinamento Comunale del Volontariato di Protezione Civile

Art. 7. Comitato Comunale e Comitato Coordinamento Comunale del Volontariato di Protezione Civile - Costituzione

Con apposita Deliberazione di C.C. è stato costituito il Comitato Comunale e Comitato Coordinamento Comunale del Volontariato di Protezione Civile Comune di Andorno Micca che, strutturato in forma collegiale, si compone come segue:

- 1) Sindaco pro-tempore o Assessore alla Protezione Civile;
- 2) Assessore alla Protezione Civile o suo delegato;
- 3) Segretario Comunale o suo delegato;
- 4) Responsabile del Servizio Tecnico e del Servizio Protezione Civile o suo delegato;
- 5) Coordinatore Volontari Gruppo Comunale o suo delegato;

La segreteria è espletata dal Servizio Protezione Civile.

Il Comitato Comunale e Comitato Coordinamento Comunale del Volontariato di Protezione Civile in caso di necessità potrà essere integrato da rappresentanti di Enti pubblici o privati aventi competenze specifiche.

Art. 8. Comitato Comunale e Comitato Coordinamento Comunale del Volontariato di Protezione Civile - Compiti

Il Comitato di Protezione Civile, eventualmente costituito come al precedente Art.7 è presieduto dal Sindaco.

Il Comitato Comunale e Comitato Coordinamento Comunale del Volontariato di Protezione Civile, nel rispetto delle norme vigenti ed in relazione alle direttive emanate dal Prefetto, dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale e dal Presidente della Giunta Regionale quali organi di Protezione Civile, svolge i seguenti compiti:

- a) definisce i protocolli tra le strutture operative locali del Servizio della Protezione Civile di cui all'Art. 11 della L.24 febbraio 1992, n.225 , L.R. n. 44/2000, della L.R. 14/04/03 n. 7 e dei D.P.G.R. 18/10/04 e successive modificazioni, al fine di incrementarne la capacità operativa e di favorirne la necessaria integrazione e collaborazione;
- b) elabora, anche sulla base degli studi raccolti e/o redatti a cura del Servizio Protezione Civile, le strategie di gestione delle emergenze e le procedure operative più idonee alla salvaguardia dell'incolumità della popolazione;
- c) definisce le modalità per l'acquisizione e l'aggiornamento dei dati da utilizzarsi per la formazione dei programmi e del piano di protezione civile curandone l'applicazione;
- d) definisce la composizione ed i compiti delle Funzioni di Supporto così come indicato all'Art.11, indicandone gli operatori responsabili;
- e) nel quadro delle direttive nazionali, regionali e provinciali, elabora i programmi di formazione degli operatori appartenenti alle strutture operative locali di Protezione Civile;
- f) nel quadro delle direttive nazionali, regionali e provinciali promuove e collabora a tutte le iniziative atte a stimolare nei cittadini la formazione di una moderna cultura di Protezione Civile. A tale scopo, d'intesa con le autorità e gli organismi scolastici, il Comitato Comunale e Comitato Coordinamento Comunale del Volontariato di Protezione Civile promuove corsi integrativi nelle scuole di ogni ordine e grado, volti a fornire agli studenti direttamente, o per tramite dei docenti, notizie, tecniche, esperienze, ecc. necessarie a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente, dai danni provocati da catastrofi o calamità naturali;
- g) organizza le esercitazioni curandone la strutturazione, le modalità di realizzazione e la loro pubblicità presso la popolazione.

Art. 9. Comitato Comunale e Comitato Coordinamento Comunale del Volontariato di Protezione Civile - Convocazione

Il Comitato Comunale e Comitato Coordinamento Comunale del Volontariato di Protezione Civile sarà convocato dal Sindaco o da un suo delegato:

- a) in via ordinaria, almeno una volta l'anno;
- b) in via straordinaria, in occasione di eventi o circostanze potenzialmente critiche per la popolazione, anche a seguito di formale richiesta di uno dei componenti il Comitato stesso;
- c) al verificarsi di eventi calamitosi rilevanti interessanti direttamente il territorio Comunale il Comitato deve intendersi automaticamente convocato in seduta permanente.

Le convocazioni potranno avvenire tramite comunicazione via posta ordinaria o via fax, o via e-Mail, tramite telefono nel caso di eventi di cui al precedente comma c).

Le riunioni saranno tenute presso la Sala Consigliare o in altro Ufficio della sede Comunale indicato nella comunicazione.

Al fine di approfondire particolari problematiche, il Comitato ha facoltà di far partecipare alle proprie sedute rappresentanti di altri Enti, Comuni od Organismi; ha inoltre facoltà di avvalersi della consulenza di personalità con comprovata esperienza tecnico-scientifica nel settore e di esperti in emergenza.

Gli eventuali oneri connessi con le suddette consulenze saranno a carico del Servizio Protezione Civile, previa determinazione del competente Responsabile di Servizio.

CAPO QUINTO

Unità di Crisi Comunale di Protezione Civile

Art. 10. Unità di Crisi Comunale di Protezione Civile - Costituzione

Con apposita Deliberazione di C.C. è stata costituita l'Unità di Crisi Comunale di Protezione Civile del Comune di Andorno Micca che, strutturata in forma collegiale, si compone come segue:

- 1) Sindaco in qualità di coordinatore o suo delegato;
- 2) Segretario Comunale o suo delegato;
- 3) Responsabile del Servizio Tecnico o suo delegato;
- 4) Responsabile del Servizio Finanziario/Personale o suo delegato;
- 5) Dirigente Dipartimento Prevenzione A.S.L. 12 o suo delegato;
- 6) Coordinatore Gruppo Comunale o suo delegato;

La segreteria è espletata dal Servizio Protezione Civile

Art. 11. Funzioni di Supporto all'emergenza

Al fine di coadiuvare l'attività del Sindaco presso il Centro Operativo Comunale sono istituite, secondo lo schema di suddivisione funzionale descritto nel Piano Comunale di cui all'Art.16, le Funzioni di Supporto alla gestione dell'Emergenza.

Ogni funzione di supporto è composta da una serie di figure responsabili per la loro competenza specifica e da un coordinatore che opera sulla base delle indicazioni provenienti dal Comitato di Protezione Civile di cui al precedente CAPO QUARTO, e delle direttive provenienti dagli organi di coordinamento provinciali o nazionali.

Le funzioni di supporto hanno il compito di organizzare il lavoro dei rispettivi settori e di fornire le informazioni necessarie al Sindaco, sia durante le emergenze che, attraverso il Servizio di Protezione Civile, durante l'ordinaria attività preparatoria.

I componenti delle funzioni di supporto all'emergenza risulteranno scelti tra i Responsabili e altri dipendenti del Comune.

L'individuazione delle figure avverrà con appositi atti stabiliti dalle vigenti normative su proposta del Resp.le del Servizio Protezione Civile.

Eventuali successive modifiche inerenti sia la strutturazione che le competenze delle funzioni di supporto nonché ogni variazione sostanziale relativa la individuazione dei coordinatori delle stesse, saranno ratificate con analogo provvedimento.

Art. 12. Unità di Crisi Comunale di Protezione Civile - Compiti

L'Unità di Crisi Comunale di Protezione Civile, è presieduta dal Sindaco o, per sua delega, dall'Assessore alla Protezione Civile.

L'Unità di Crisi Comunale di Protezione Civile opera nel rispetto delle norme vigenti ed in relazione alle direttive emanate dal Prefetto, dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale, dal Presidente della Giunta Regionale e Dipartimento Protezione Civile, quali organi di Protezione Civile. Svolge i seguenti compiti:

- a) Opera a supporto del Comitato Comunale di Protezione Civile;
- b) Esplica le Funzioni di supporto come indicato negli articoli precedenti;

Art. 13. Unità di Crisi Comunale di Protezione Civile di Protezione Civile - Convocazione

L'Unità di Crisi sarà convocata dal Sindaco o da un suo delegato:

- a) in via ordinaria, almeno una volta l'anno;
- b) in via straordinaria, in occasione di eventi o circostanze potenzialmente critiche per la popolazione;
- c) al verificarsi di eventi calamitosi interessanti direttamente il territorio Comunale l'Unità di Crisi deve intendersi automaticamente convocata in seduta permanente.

Le convocazioni potranno avvenire tramite comunicazione via posta ordinaria o via fax, o via e-Mail, tramite telefono nel caso di eventi di cui al precedente comma c).

Le riunioni saranno tenute presso la Sala o in altro Ufficio della sede Comunale.

Ogni funzione non esplicitamente attribuita resta in capo al Sindaco.

CAPO SESTO

Strumenti di supporto all'attività di Protezione Civile

Art. 14. Strumenti pianificatori - definizioni

Al fine di organizzare la propria attività, il Servizio Comunale di Protezione Civile si dota di uno strumento di programmazione informatico delle proprie attività di previsione, prevenzione, volto alla ottimizzazione della gestione delle emergenze con eventuale coinvolgimento della popolazione del Comune.

Il Piano di emergenza dovrà integrarsi con gli analoghi e correlati documenti definiti a livello provinciale, regionale e nazionale.

Il Piano di emergenza potrà interessare il territorio di più Comuni, previ protocolli d'intesa e accordi di programma inerenti il piano intercomunale.

Art. 15. Piano Comunale/Intercomunale

Rappresenta il documento di riferimento procedurale per le attività di previsione, prevenzione ed intervento operativo durante le eventuali emergenze di Protezione Civile

che si verificano sul territorio comunale e in quello di altri comuni in caso di piano intercomunale.

Il Piano Comunale è redatto in versione digitale ed all'occorrenza in versione cartacea, per il mantenimento e l'aggiornamento delle banche dati da esso trattate, ed utilizza un apposito sistema informativo territoriale, distribuito secondo le indicazioni tecniche fornite dal Servizio Comunale di Protezione Civile (Sirioweb).

I contenuti del Piano dovranno soddisfare le linee guida regionali.

Il Piano è elaborato dall'Ufficio Protezione Civile, con la collaborazione degli Uffici comunali interessati, anche attraverso la partecipazione di altri Enti o professionisti, e sarà sottoposto al parere del Comitato di Protezione Civile, che potrà apportare le eventuali modifiche ritenute necessarie.

Il Piano approvato dal Comitato Comunale di Protezione Civile, sarà trasmesso al Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva e reso disponibile on-line tramite il sito del Servizio di Protezione Civile e trasmesso per conoscenza al Prefetto di Biella, al Presidente della Provincia di Biella ed al Presidente della Giunta Regionale del Piemonte.

In caso di accordo con i comuni interessati il piano assume carattere di piano intercomunale, ai sensi di legge.

Art. 16. Esercitazioni

Al fine di consolidare e verificare la funzionalità della Sala Operativa questo Comune potrà effettuare esercitazioni sul proprio territorio, nonché prendere parte alle iniziative di concerto con i Sindaci dei Comuni facenti parte dell'area omogenea che fa capo a Biella (COM 3).

Al fine di integrare l'attività del proprio Servizio Comunale di Protezione Civile, il Comune, per tramite del proprio Ufficio comunale competente, prende tutte le iniziative necessarie per inserire l'intero Servizio Comunale nelle esercitazioni programmate dagli organi nazionali, regionali e provinciali di protezione civile.

L'eventuale copertura finanziaria necessaria per lo svolgimento di tali esercitazioni dovrà trovare riscontro nel bilancio comunale.

CAPO SETTIMO

Strutture Operative di Protezione Civile

Art. 17. Centro Operativo Comunale (C.O.C.)

Il Sindaco, al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio Comunale, si avvale, per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al cui interno operano il personale comunale predisposto ed i responsabili delle Funzioni di Supporto di cui all' Art.10.

Il Centro Operativo Misto (C.O.M.) n°3 potrà essere eventualmente attivato, a seguito di disposizione da parte dell'Amministrazione Provinciale e della Prefettura.

Il Sindaco inoltre, in ragione del carattere dell'emergenza, attiva le necessarie intese con i comuni territorialmente interessati.

La sede del Centro Operativo Comunale è individuata nel Piano Comunale di cui all'Art.16.

In caso di emergenza gli uffici competenti dovranno mettere a disposizione del Responsabile del Servizio Protezione Civile tutte le attrezzature richieste, ritenute necessarie ad operare.

CAPO OTTAVO

Volontariato di Protezione Civile

Art. 18. Volontariato di Protezione Civile

Il Comune di Andorno Micca riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale, quale forma spontanea di partecipazione dei cittadini all'attività di protezione civile.

Il Comune assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono, operanti sul territorio Comunale, all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla legge 225/92 e successive modificazioni, nonché nel rispetto della normativa regionale.

Il Comune riconosce e stimola altresì, per tramite del proprio Servizio Protezione Civile, le iniziative di volontariato e ne assicura il coordinamento anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni.

Il Comune può concorrere, con il proprio contributo, alle iniziative intraprese dalle organizzazioni di volontariato per la prevenzione dei fenomeni calamitosi e per la tutela delle popolazioni, nonché a quelle di formazione ed informazione nei confronti del volontariato ovvero ad altre attività promosse dalle organizzazioni di volontariato.

I rapporti tra le Organizzazioni di volontariato ed il Comune verranno regolamentati secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1991 n°266, nel D.P.R. 8 febbraio 2001, n°194, nella Circolare Ministeriale 16 novembre 1994 n°01768 U.L. e nelle successive disposizioni di legge in materia di volontariato di Protezione Civile nazionale e regionali.

Art. 19. Gruppo Comunale di Protezione Civile - Costituzione.

Presso la sede municipale potrà essere costituito con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, allo scopo di coadiuvare il Servizio Comunale di Protezione Civile nelle attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza, il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile del Comune di Andorno Micca, cui possono aderire, prestando la propria opera senza fini di lucro o vantaggi personali, cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Il Sindaco è il responsabile unico del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile; esso, nell'ambito della vigente normativa sul volontariato di protezione civile, organizza, gestisce e coordina le attività del Gruppo per tramite dell'Ufficio Protezione Civile di cui al CAPO TERZO del presente regolamento, al quale è inoltre demandata la responsabilità del coordinamento operativo in caso di emergenza.

Art. 20. Gruppo Comunale di Protezione Civile - Arruolamento ed appartenenza

Al Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile del Comune possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età.

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda da inoltrare al competente ufficio il quale provvederà a svolgere l'istruttoria della stessa ed a presentarla al Sindaco il quale ha la facoltà insindacabile di accettarla o rifiutarla.

Il Comune individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini alle attività del gruppo di volontariato.

La definitiva iscrizione dei volontari ammessi nel registro dei partecipanti al Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile del Comune potrà avvenire solo a seguito del superamento del corso di base in materia di protezione civile organizzato a cura del Comune.

Il Servizio Protezione Civile provvede a svolgere le necessarie pratiche per l'inserimento del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile del Comune di Andorno Micca e di ogni singolo volontario appartenente, agli appositi albi nazionali, regionali e provinciali del volontariato di Protezione Civile secondo le vigenti normative in materia.

I volontari ammessi svolgono la propria attività personale, volontaria e gratuita, senza ulteriori vincoli di dipendenza dal Comune di Andorno Micca se non quelli derivanti dall'applicazione della vigente normativa in materia di Volontariato di Protezione Civile e di funzionamento del Servizio Nazionale di Protezione Civile; essi sono tenuti a partecipare alle attività proposte dal competente Servizio Protezione Civile con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate o finalizzata al proprio personale beneficio, né tanto meno sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile, né svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento. È assolutamente vietata l'accettazione di compensi di qualsiasi natura;

L'accettazione ed il rispetto del presente regolamento, da parte dei volontari del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile del Comune di Andorno Micca ne condizionano l'appartenenza allo stesso.

Nel caso in cui il Servizio Protezione Civile ne rilevi la necessità, esso potrà disporre, previa informativa argomentata al Sindaco, la sospensione temporanea, in via precauzionale, di quei volontari che disattendano le condizioni riportate nel presente regolamento; nel caso di grave inosservanza l'Ufficio Protezione Civile potrà proporre al giudizio insindacabile del Sindaco l'eventuale esclusione del volontario dal Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile del Comune.

Art. 21. Gruppo Comunale di Protezione Civile - Funzionamento

Il Servizio Protezione Civile del Comune provvederà, secondo le indicazioni del Sindaco, ad organizzare il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile del Comune di Andorno Micca in funzione della capacità operativa dello stesso ed in funzione delle esigenze del servizio.

L'organigramma funzionale del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile sarà elaborato dal competente ufficio ed approvato dal C.C. con apposita deliberazione.

Qualora sia istituito il citato Gruppo, il Comune provvederà con propri appositi capitoli di bilancio ad assicurare i volontari appartenenti al Gruppo Comunale contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento dell'attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della L.266/91 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia.

Il Servizio Protezione Civile del Comune provvederà con propri appositi capitoli di bilancio ad assicurare le attività di formazione ed informazione del personale impiegato nelle attività istituzionali del Gruppo Comunale ivi comprese quelle di simulazione, provvedendo

altresì a garantire ai volontari il rispetto delle vigenti norme sulla prevenzione degli infortuni.

Il Servizio Protezione Civile definirà e controllerà i criteri e i contenuti delle iniziative di formazione e addestramento del volontariato onde assicurare la correttezza delle nozioni impartite e il livello di addestramento, nonché la coerenza con le leggi e le direttive nazionali e regionali.

Il Servizio Protezione Civile promuoverà lo svolgimento di attività addestrative e formative dei volontari e loro organizzazioni e può, altresì, fornire loro in caso di emergenza e/o esercitazioni mezzi e attrezzature.

Ai volontari appartenenti al Gruppo Comunale saranno garantiti i benefici di legge di cui alla vigente normativa riguardante l'attività di volontariato di Protezione Civile.

Il Gruppo comunale di Protezione Civile si doterà di apposito regolamento.

CAPO NONO

Eventi Calamitosi

Art. 22. Eventi calamitosi, adempimenti

All'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno all'incolumità delle persone dei beni e del territorio e che, per loro natura od estensione, debbano essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari, il Sindaco, quale organo locale di protezione civile, oltre a provvedere con tutti i mezzi a disposizione agli interventi immediati, dandone subito notizia al Prefetto, al Presidente dell'Amministrazione Provinciale ed al Presidente della Giunta Regionale, provvede a :

1. disporre l'immediata convocazione con procedura d'urgenza:
 - -dell'Unità di Crisi Comunale che rimarrà convocata in permanenza
 - -del Comitato di Protezione civile di cui al precedente CAPO QUARTO; eventualmente ampliato ad altri Comuni o Enti.
2. disporre l'attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di cui all'Art.17;
3. valutare l'opportunità di interventi a carattere intercomunale,
4. fornire attraverso mezzi idonei informazioni alla popolazione circa l'evolversi del fenomeno e le azioni intraprese dal Servizio Comunale di Protezione Civile indicando anche quali siano le azioni da intraprendere dalla cittadinanza per salvaguardare la propria e l'altrui incolumità;
5. emanare, anche in coordinamento con gli organi di Protezione Civile di livello superiore, ordinanze contingibili ed urgenti finalizzate alla creazione delle condizioni di massima sicurezza possibile per la popolazione;
6. vigilare sulla attuazione, da parte delle strutture locali di Protezione Civile, dei servizi urgenti
7. relazionare al Sindaco in merito all'evoluzione della situazione e delle attività messe in opera.

Art. 23. Stato di crisi

In caso di eventi calamitosi in atto o imminenti ovvero su richiesta dei competenti organi di Protezione Civile, nel caso di missioni di protezione civile per emergenze in altre regioni o all'estero, il Sindaco dichiara lo stato di crisi, al fine di attivare tutte le componenti regionali utili per interventi di protezione civile, nonché ogni altra iniziativa ritenuta necessaria.

Nel dichiarare lo stato di crisi il Sindaco attribuisce al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, responsabile del Servizio di Protezione Civile Comunale, limitatamente alla durata dello stato di crisi, la direzione del personale degli altri servizi e strutture comunali, posti temporaneamente alle sue dirette dipendenze. In tal caso detto responsabile è sovraordinato al personale addetto alle strutture organizzative comunali a disposizione. L'attività di coordinamento da parte del citato Responsabile del Servizio risulta prioritaria a qualunque altra attività del settore. Le attività richieste dal Responsabile del Servizio di Protezione Civile alle altre strutture durante le fasi dell'emergenza risultano prioritarie rispetto a qualunque altra attività dei singoli settori.

Il Sindaco decreta la fine dello stato di crisi, dandone comunicazione agli enti interessati alla rilevazione dei danni e, nel caso di eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, si raccorda con gli organi dello Stato competenti all'emanazione delle ordinanze per l'attuazione di interventi urgenti di superamento dell'emergenza, secondo quanto previsto dall'art. 107, comma 1, lettera c), del d.lgs. 112/1998.

In caso di proclamazione dello stato di crisi, o in situazioni di emergenza ovvero nel caso di missioni di protezione civile, la Giunta Comunale, con propria deliberazione può autorizzare il dirigente del Servizio Comunale di Protezione Civile a sostenere, anche mediante apertura di credito, le spese ritenute necessarie nell'ambito delle categorie e del tetto di spesa individuati nella stessa deliberazione. Con il medesimo atto la Giunta Comunale può nominare il funzionario delegato per la gestione delle aperture di credito.

Nel caso di eventi calamitosi di eccezionale gravità, il Sindaco è autorizzato a provvedere con proprio decreto all'apertura di un conto corrente bancario o postale sul quale possono confluire le offerte spontanee di enti e soggetti pubblici e privati. I fondi raccolti sono destinati a interventi urgenti per il ristabilimento di normali condizioni di vita nell'area colpita dall'evento calamitoso.

CAPO DECIMO

Disposizioni finali

Art. 24. Pubblicità del Regolamento

Copia del presente regolamento e successive modificazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, nonché nel Centro Operativo Comunale di cui all'Art.17.

Copia del presente regolamento verrà inoltre inviata per conoscenza al Prefetto di Biella, al Presidente della Provincia di Biella ed al Presidente della Giunta Regionale.

Art. 25. Entrata in vigore del Regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore nei termini stabiliti dagli articoli dello Statuto Comunale e in base alle leggi vigenti in materia.

Art. 26. Termini di validità del Regolamento

Il presente regolamento rimarrà in vigore a tempo indeterminato fino alla stesura di un nuovo regolamento che ne aggiorni i contenuti.

Con l'adozione del presente regolamento, ogni norma regolamentare o comunque adottata da organi del Comune di Andorno Micca che risulti in contrasto con le disposizioni disciplinate dal presente regolamento, si deve considerare abrogata. Tutti i dipendenti comunali ed i responsabili dell'Amministrazione hanno l'obbligo di rispettarlo e di favorirne l'applicazione.

Andorno Micca li, 20/06/2005

Sommario

Regolamento comunale di protezione civile

Capo1-disposizioni preliminari

Articolo1-oggetto del regolamento

Articolo2-scopo del regolamento

Capo2-servizio comunale di protezione civile

Articolo3-servizio comunale di protezione civile-costituzione

Articolo4-servizio comunale di protezione civile- compiti

Capo3-ufficio comunale di protezione civile

Articolo5-costituzione

Articolo6-compiti

Capo4-comitato comunale e comitato coordinamento del volontariato di protezione civile

Articolo7-costituzione

Articolo8-compiti

Articolo9-convocazione

Capo5-unità di crisi di protezione civile

Articolo10- costituzione

Articolo11-funzioni di supporto all'emergenza

Articolo12-compiti

Articolo13-convocazione

Capo6-strumenti di supporto all'attività di protezione civile

Articolo14-strumenti pianificatori-definizioni

Articolo15-piano comunale/intercomunale

Articolo16-esercitazioni

Capo7-strutture operative di protezione civile

Articolo17-centro operativo comunale

Capo8-volontariato di protezione civile

Articolo18-volonatriato di protezione civile

Articolo19-costituzione

Articolo20-arruolamento ed appartenenza

Articolo21-funzionamento

Capo9-eventi calamitosi

Articolo22-eventi calamitosi, adempimenti

Articolo23-stato di crisi

Capo10-disposizioni finali

Articolo24-pubblicità del regolamento

Articolo25-entrata in vigore del regolamento

Articolo26-termini di validità del regolamento